

Comunicazione del 28 dicembre 2020 - Nuova definizione di *default*: segnalazioni di Centrale dei rischi.

La normativa di vigilanza di recente emanazione¹ richiede, tra l'altro, che la classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate sia effettuata in maniera univoca tra gli intermediari ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata e che la valutazione sullo stato di deterioramento del debitore debba tener conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo. Nelle segnalazioni di vigilanza su base individuale, il debitore esposto verso più componenti di un gruppo bancario o finanziario deve essere dunque classificato nella medesima categoria di deterioramento.

Ciò premesso, si precisa che, a partire dalla rilevazione riferita alla data contabile di **gennaio 2021** (termine di inoltro 25 febbraio 2021), analoghi criteri devono essere adottati per le segnalazioni di Centrale dei rischi (CR) con riferimento alle esposizioni creditizie classificate a “inadempienze probabili” e “sofferenze”.

Si precisa inoltre che la classificazione di un'esposizione creditizia tra gli “inadempimenti persistenti” (nella variabile “stato del rapporto”) continua a seguire il criterio della scadenza dei rimborsi previsti dal contratto di finanziamento² e, pertanto, non risente in alcun modo delle modifiche alle “soglie di rilevanza” introdotte con la nuova definizione di *default*³.

Le indicazioni contenute nella presente comunicazione saranno recepite nella Circolare n.139/91 alla prima occasione utile.

¹ Cfr. Circolare 272 del 30 luglio 2008, 13° aggiornamento e Circolare 217 del 5 agosto 1996, 19° aggiornamento. Si considerino, inoltre, gli “Orientamenti EBA sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013”, par. 79 e ss.

² Cfr. la Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, cap. II, sez. 3, par. 9, che precisa che “*Si tiene conto del solo requisito della continuità e non si considerano né compensazioni con margini disponibili, esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore, né soglie di rilevanza*”.

³ Per la classificazione dei crediti deteriorati ai sensi della normativa di vigilanza deve essere infatti utilizzata esclusivamente la variabile “qualità del credito”.